



IL GIUSTIFICATO MOTIVO DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente tracciato il giustificato motivo di assenza alla visita fiscale come una vera e propria causa di giustificazione, capace di escludere l'illegittimità della condotta del lavoratore quando ricorrono condizioni stringenti di necessità, urgenza e correttezza. Il percorso interpretativo non è stato lineare, ma si è costruito attraverso una serie di pronunce che, lette in continuità, compongono un quadro ormai nitido.

La sentenza n. 17958 del 2014 rappresenta il punto di partenza: la Corte chiarisce che il giustificato motivo non può essere confuso con esigenze personali o familiari, per quanto comprensibili. Per integrare la causa di giustificazione occorre un evento oggettivamente necessario, imprevedibile e non differibile, tale da rendere impossibile o irragionevole la permanenza del lavoratore presso il domicilio. La reperibilità, infatti, non è un onere generico, ma un obbligo funzionale al controllo della malattia, e solo un impedimento reale può legittimare l'assenza. Con la sentenza n. 25162 del 2018 la Corte introduce un'importante precisazione: il giustificato motivo non coincide necessariamente con la forza maggiore in senso stretto. Può trattarsi anche di un evento improvviso e documentato che, pur non determinando un impedimento assoluto, impone comunque al lavoratore di allontanarsi per far fronte a una situazione urgente e non procrastinabile. La causa di giustificazione, dunque, non richiede un evento "catastrofico", ma una necessità concreta e verificabile

Sommario:

Il giustificato motivo di assenza alla visita fiscale 1

I confini del diritto di critica sindacale 2

La Consulta salva l'articolo 187 Codice della Strada 3

Il trasferimento d'ufficio dopo i concorsi interni: la giurisprudenza consolida il diritto all'indennità ex art. 1 L. 86/2001 4

Avvio del 22° corso di formazione per Vi ce Ispettori della Polizia di Stato 4

Inaugurato circuito di guida operativa 5

Un simbolo di servizio e professionalità. Il SIAP chiede il nastro per Milano - Cortina 2026 5

Eliminato l'obbligo di tracciabilità per i rimborsi di missione: tutela garantita al personale in divisa 6

COMUNICAZIONI INTERNE

è **OFF LINE** il nuovo sito
www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale
www.SIAPconvenzioni.it

SIAP ANNO CRAL
2024

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

che renda l'assenza ragionevole e giustificata. Accanto al profilo oggettivo dell'evento, la Cassazione valorizza anche il comportamento del lavoratore. La sentenza n. 19411 del 2017 afferma che, quando l'evento non impedisce di comunicare l'allontanamento, il lavoratore ha il dovere di avvisare il datore di lavoro. Tale obbligo discende dai principi di correttezza e buona fede e incide sulla valutazione complessiva della legittimità dell'assenza: la mancata comunicazione non esclude automaticamente il giustificato motivo, ma può indebolirlo, riducendo la forza della causa di giustificazione. L'ordinanza n. 24492 del 2019 aggiunge un elemento decisivo, che completa il quadro: l'urgenza deve essere attuale nel momento della visita. Non è sufficiente che l'evento giustificativo sia avvenuto poco prima; ciò che rileva è che, al momento del controllo, persista una necessità non differibile che renda impossibile la reperibilità. Nel caso esaminato, l'unico evento potenzialmente urgente era avvenuto ore prima e non era più attuale al momento della visita, circostanza che ha escluso la possibilità di riconoscere il giustificato motivo, aggravata dalla mancata comunicazione al datore di lavoro. Dall'insieme di queste pronunce emerge un modello interpretativo coerente, in cui il giustificato motivo opera come causa di giustificazione solo quando ricorrono tre condizioni: un evento realmente urgente, imprevedibile e non differibile; la persistenza dell'urgenza nel momento della visita; il comportamento corretto del lavoratore, che deve comunicare l'allontanamento quando possibile. L'ordinanza del 2019 non modifica la direzione della giurisprudenza, ma la rende più precisa, riducendo le zone d'ombra e rafforzando l'effettività dei controlli. In questo modo la Cassazione tutela l'equilibrio tra il diritto del lavoratore alla salute e l'interesse del datore di lavoro alla verifica della malattia, evitando interpretazioni eccessivamente elastiche che svuoterebbero di significato l'obbligo di reperibilità.

I confini del diritto di critica sindacale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2844, ripete che **il diritto di critica sindacale costituisce una forma ampia di libertà di espressione**. Le organizzazioni dei lavoratori possono esprimersi non solo su aspetti tecnici del lavoro, ma anche su scelte gestionali e profili generali dell'azione dell'ente. Tuttavia, **tale libertà non è illimitata e incontra tre confini essenziali: correttezza formale, continenza sostanziale e pertinenza**. Nel caso deciso, una dirigente sindacale aveva collegato irregolarità in un concorso interno a un presunto disegno dell'amministrazione volto a costruire una dirigenza "fedele", funzionale a politiche di pressione sui piccoli contribuenti e d'indulgenza verso i grandi evasori. Pur riconoscendo che il linguaggio non fosse offensivo, la Corte ha ritenuto superato il limite della continenza sostanziale, poiché era attribuito all'ente un disegno intenzionale grave senza alcun fondamento oggettivo o indiziario. La critica sindacale può essere severa e pungente, ma deve poggiare su elementi che rendano almeno plausibile la ricostruzione proposta; quando si formulano accuse sistemiche prive di riscontri, si esce dall'area protetta della libertà sindacale. La decisione non restringe lo spazio del dissenso, ma richiama alla responsabilità: è legittimo denunciare irregolarità, non lo è imputare strategie occulte senza basi verificabili. In linea con la giurisprudenza, **la Corte ribadisce inoltre che la forma espressiva deve restare entro i limiti della correttezza e della civile convivenza, evitando espressioni gratuitamente offensive o modalità comunicative sproporzionate rispetto allo scopo perseguito: la critica, pur aspra, non può degenerare in attacchi personali, ingiurie o insinuazioni volte a screditare il datore di lavoro oltre quanto strettamente necessario a manifestare il dissenso**.



La Consulta salva l'articolo 187 Codice della Strada. E' punibile solo chi crea un reale pericolo alla guida

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026 ha confermato la legittimità della nuova versione dell'articolo 187 del Codice della strada, purché interpretata in modo da colpire esclusivamente chi si mette al volante in condizioni tali da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza stradale. La questione era stata sollevata da tre giudici, che avevano manifestato dubbi sulla riforma del 2024. Fino a quel momento, la norma puniva chi guidava **"in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto"** sostanze stupefacenti. Il legislatore, per superare le difficoltà probatorie riscontrate nella pratica, aveva eliminato il riferimento all'alterazione, prevedendo la punibilità della semplice guida **"dopo aver assunto"** droghe. Secondo i giudici rimettenti questa modifica avrebbe potuto portare a risultati paradossali: in teoria, chiunque avesse consumato stupefacenti anche **giorni o settimane prima** sarebbe potuto essere incriminato, pur senza alcuna incidenza sulle proprie capacità di guida. Una simile interpretazione, sostenevano, avrebbe generato **irragionevolezza, sproporzione**, incertezza sui confini della condotta punibile e disparità rispetto alla disciplina dell'alcol. La Corte, pur non accogliendo le censure, ha richiamato la necessità di un'interpretazione **restrittiva** e coerente con i principi costituzionali di **proporzionalità** e **offensività**, oltre che con la finalità stessa della norma: tutelare la sicurezza della circolazione. Secondo questa lettura, non sarà più indispensabile dimostrare che il conducente fosse effettivamente in stato di alterazione. Tuttavia, sarà necessario accertare la presenza, nei suoi liquidi biologici, di **quantità di sostanze stupefacenti che, per tipo e concentrazione, siano generalmente idonee – secondo le conoscenze scientifiche attuali – a provocare un'alterazione psico-fisica in un assunto medio**, compromettendo così la capacità di controllo del veicolo. In sintesi: non occorre provare che la droga abbia concretamente alterato il guidatore, ma è comunque indispensabile verificare che la quantità rinvenuta sia **potenzialmente in grado** di farlo, creando un pericolo reale per la circolazione.

Il trasferimento d'ufficio dopo i concorsi interni: la giurisprudenza consolida il diritto all'indennità ex art. 1 L. 86/2001

L'indennità di trasferimento d'ufficio prevista dall'art. 1 L. 86/2001 deve essere riconosciuta anche quando la nuova sede deriva dal superamento di procedure selettive interne, perché in tali casi il rapporto di lavoro prosegue senza novazione e lo spostamento è disposto nell'interesse dell'Amministrazione, con natura autoritativa e quindi idoneo a integrare i presupposti del beneficio. La giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che l'indennità di trasferimento d'ufficio ex art. 1 L. 86/2001, avente funzione compensativa del disagio derivante da uno spostamento non volontario, spetta ogni volta che il dipendente sia assegnato a una sede diversa per esigenze organizzative dell'Amministrazione, indipendentemente dal suo assenso. Le Adunanze Plenarie n. 23/2011 e n. 1/2016 hanno definito i requisiti: trasferimento autoritativo, sede in Comune diverso e distanza superiore a dieci chilometri. La nozione di "trasferimento d'ufficio" ricorre quando lo spostamento risponde a un interesse pubblico primario, come l'attribuzione di funzioni superiori o ruoli di maggiore responsabilità. La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato ha distinto

tra concorsi pubblici che determinano un nuovo rapporto di lavoro, nei quali l'indennità non spetta, e concorsi interni che s'innestano su un rapporto già in essere, nei quali invece il beneficio è dovuto. Le sentenze n. 2832/2020, 2776/2021, 7875/2021 e 4841/2023 hanno ribadito che il trasferimento conseguente al superamento di una selezione interna non comporta novazione del rapporto, è disposto d'autorità e mira a coprire funzioni superiori: da ciò deriva il diritto all'inden-



nità e l'illegittimità dei dinieghi ministeriali. Anche il Tar Lazio (sent. n. 1557/2023 e 20767/2025) ha riconosciuto il beneficio ai vincitori di progressioni interne, evidenziando che l'avanzamento di carriera non interrompe il rapporto e che l'assegnazione a nuova sede costituisce trasferimento d'ufficio.

L'orientamento si è consolidato anche nei casi di concorsi formalmente pubblici ma sostanzialmente riservati, nei quali la procedura opera come progressione interna. In questo quadro, l'Amministrazione è chiamata a uniformare le proprie prassi, poiché il mancato adeguamento genera contenzioso seriale con esiti prevedibilmente sfavorevoli, costi elevati e disparità di trattamento. La soluzione del problema, secondo le indicazioni emerse dalla giurisprudenza, consiste dunque nel riconoscere l'indennità in tutti i casi in cui la nuova sede derivi da una procedura selettiva che non comporta novazione del rapporto e in cui il trasferimento sia disposto nell'interesse dell'Amministrazione, trasformando un obbligo giuridico in un'occasione di efficienza, legalità e tutela dei diritti dei dipendenti.

Il SIAP ha chiesto l'immediata soluzione della problematica.

[CLICCA QUI](#)

Avvio del "22° corso di formazione per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato"

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-quinquies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è programmato l'avvio del "22° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato". L'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha rappresentato che la DAGEP – Servizio Ispettori – ha segnalato la mancata copertura di n. 149 unità concernenti il 20° corso di formazione e di n. 55 unità riguardanti il 21° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, derivanti dai concorsi interni per la copertura, rispettivamente, di 959 posti per vice ispettore (per titoli) e di 411 posti per vice ispettore (per titoli ed esame). Al fine di colmare le predette vacanze, è stato disposto l'ampliamento della graduatoria del concorso interno per 411 posti, con la conseguente necessità di avviare al corso di formazione n. 204 unità. Il corso, denominato "22° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato", sarà avviato il 9 marzo 2026, in un unico ciclo formativo, a cura dell'Istituto per Ispettori di Nettuno. Analogamente alle precedenti edizioni, il percorso formativo sarà articolato in tre fasi: una fase di formazione in modalità e-learning, una fase di formazione residenziale presso il citato Istituto della durata di due settimane, al termine della quale si svolgerà l'esame finale, e una fase di tirocinio applicativo presso la sede di servizio. Le fasi si svolgeranno secondo il seguente calendario: fase e-learning dal 9 marzo al 10 aprile 2026; fase di formazione residenziale dal 13 al 24 aprile 2026; fase di tirocinio applicativo presso la sede di servizio dal 27 aprile all'8 giugno 2026. Si pregano le articolazioni interessate di voler adottare ogni utile adempimento connesso alla partecipazione del personale individuato.

[CLICCA QUI](#)

Come reiteratamente richiesto dal SIAP, finalmente è stato inaugurato un circuito di guida operativa

Il SIAP ha da sempre richiesto l'istituzione di corsi di guida specialistici per gli operatori della Polizia di Stato, evidenziando come da oltre venticinque anni nei corsi per allievi agenti manchi una formazione specifica per la conduzione dei mezzi di servizio. Le attività operative – inseguimenti, interventi d'emergenza, controllo del territorio, trasporti urgenti – richiedono competenze avanzate e aggiornamento continuo anche per motocicli, furgoni e pullman. Grazie all'impegno del SIAP, è stato finalmente inaugurato a Roma, presso il Centro polifunzionale-Scuola Tecnica di Polizia, il nuovo circuito addestrativo per la guida operativa, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani. La struttura, dotata di pista asfaltata, percorsi su fondi difficili, aree a bassa aderenza e sistemi per simulare condizioni critiche, rappresenta un passo decisivo per eleva-

re la sicurezza e la preparazione dei poliziotti. Il centro ospiterà corsi e seminari dedicati agli operatori impegnati nel controllo del territorio, fornendo strumenti adeguati per gestire in sicurezza i moderni veicoli di servizio.

[CLICCA QUI](#)
[CLICCA QUI](#)
[CLICCA QUI](#)

Un simbolo di servizio e professionalità. Il SIAP ha chiesto il nastrino per Milano–Cortina 2026

La Segreteria Nazionale, raccogliendo le istanze del personale impiegato nei diversi Uffici e Reparti delle province interessate e provenienti da tutto il territorio nazionale, è intervenuta presso i competenti uffici per richiedere formalmente, con decorrenza immediata, **il riconoscimento del nastrino commemorativo di**

partecipazione al personale della Polizia di Stato impegnato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei Giochi Milano–Cortina 2026. Si tratta di un riconoscimento doveroso, alla luce

dell'impegno, della disponibilità e dell'elevata professionalità dimostrata da tutto il personale coinvolto. Le attività operative sono state, infatti, svolte in contesti caratterizzati da significativa complessità organizzativa e logistica, con turnazioni particolarmente gravose, spesso prolungate e lontane dalle sedi di appartenenza. Il S.I.A.P. ritiene che, in continuità con quanto già avvenuto per manifestazioni di analoga rilevanza — quali EXPO 2015, G7, G20 e l'Anno Giubilare 2000 — il conferimento del nastrino commemora-

tivo per Milano–Cortina 2026 rappresenti un segnale concreto di attenzione, rispetto e valorizzazione nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno garantito la sicurezza di un evento di portata mondiale.

[CLICCA QUI](#)

Eliminato l'obbligo di tracciabilità per i rimborsi di missione: tutela garantita al personale in divisa

L'obbligo di tracciabilità introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 rischiava di trasformarsi in un grave danno per il personale in divisa. La norma prevedeva che i rimborsi delle spese di missione fossero considerati non imponibili solo se sostenuti con strumenti elettronici, ignorando completamente la realtà operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, che in molte attività devono necessariamente ricorrere al contante.

Il SIAP è intervenuto con immediatezza, denunciando l'iniquità della disposizione e documentando come avrebbe colpito proprio chi opera quotidianamente in condizioni difficili, spesso senza alternative praticabili ai pagamenti in contanti. L'azione sindacale ha portato all'apertura di un confronto istituzionale che ha riconosciuto la fondatezza delle criticità sollevate.

Il correttivo è arrivato con l'articolo 14 del Decreto-Legge n. 23 del 2026, che ha modificato l'articolo 51, comma 5, del TUIR, escludendo il personale in divisa dall'obbligo di tracciabilità ai fini della non imponibilità dei rimborsi. La misura, valida retroattivamente dal 1° gennaio 2025, evita tassazioni improprie e restituisce coerenza e rispetto alla specificità del lavoro operativo.

Si tratta di un risultato concreto dell'azione sindacale: una tutela reale che impedisce che norme generali, applicate senza considerare le esigenze del servizio, penalizzino chi garantisce sicurezza, legalità e soccorso al Paese.

SIAPInform@10

del 2 Marzo 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via Angelo Bagoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Roberto CANTAVENERA - Volante davanti Castel Sant'Angelo a Licata (AG)

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI